



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 379/A IV Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"NORME ORGANICHE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI"

a firma dei consiglieri

Silvia GODELLI *Silvia Godelli*

Marcello STRAZZERI *Marcello Strazzeri*

Francesco SAPONARO *Francesco Saponaro*

Angelo ROSSI *Angelo Rossi*

Isabella MASSAFRA *Isabella Massafra*



La Regione Puglia, in relazione a quanto previsto dal proprio statuto e dall'art.49 del D.P.R. 616/77, programma e sostiene finanziariamente interventi e attività nei diversi settori dello spettacolo e dell'iniziativa culturale, per promuoverne la qualità e la diffusione sul piano territoriale e sociale.

Pur nella carenza di una normativa nazionale, il dibattito assai ricco che si è venuto sviluppando in questi anni fra le forze politiche e sociali e sul mondo degli addetti ai lavori, congiuntamente alle esperienze molteplici nelle diverse regioni e nella stessa Puglia, indicano ormai con chiarezza le direzioni di marcia che è opportuno assumere e concretizzare nell'iniziativa legislativa regionale.

In particolare l'esperienza pugliese ha offerto elementi di riflessione assai ricchi: le leggi di settore (musica, cinema, teatro di prosa, programmazione culturale) che hanno operato per numerosi anni, hanno consentito di far emergere un tessuto interessante di iniziative e di soggetti attivi nel campo dello spettacolo e della progettazione culturale, disegnando un quadro di rilevante vitalità e di notevole spessore.

Nei diversi settori dello spettacolo e dell'iniziativa culturale si sono moltiplicati e qualificati i soggetti attivi in tutto il territorio regionale: ciò ha consentito alle popolazioni di accostarsi con più facilità ai consumi culturali, e ha permesso lo sviluppo di nuove occasioni di impegno e anche di occupazione in questo ambito.

Indubbiamente, accanto agli aspetti positivi fin qui sottolineati, si registrano anche fenomeni di segno negativo: una eccessiva frammentazione e dispersione delle iniziative, evidenti

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



3

squilibri di carattere territoriale, scarso coordinamento tra Regione ed Enti Locali, insufficiente sostegno alla produzione, alla sperimentazione e alla ricerca nel campo dello spettacolo, carenze in ordine ai problemi delle "formazione" degli addetti ai lavori.

Questi problemi e queste difficoltà indicano la necessità del riordino e dell'innovazione legislativa; per questa ragione, si è ritenuto opportuno presentare una proposta di legge unitaria e organica, intesa a regolamentare l'intera materia relativa allo spettacolo e alla programmazione culturale, superando la logica delle leggi di settore, che ha prodotto i fenomeni negativi precedentemente elencati.

La presente proposta di legge assume come punti qualificanti e innovativi i seguenti indirizzi:

- 1) la programmazione triennale e la sua attualizzazione in piani annuali: ciò consentirà al consiglio regionale di operare scelte qualificanti in direzione della diffusione dei consumi di qualità, del sostegno alla produzione, alla sperimentazione e alla ricerca, della realizzazione di grossi progetti di interesse regionale, dell'effettivo riequilibrio territoriale;
- 2) l'istituzione di un nucleo di valutazione composto da esperti riconosciuti, al fine di vagliare l'ammissibilità, la qualità, l'utilità socio-culturale delle proposte e dei progetti avanzati dai diversi soggetti in rapporto agli obiettivi della programmazione culturale della Regione;
- 3) un migliore raccordo con l'iniziativa degli enti locali, singoli o associati, cui si richiede di definire piani organici di intervento da presentare alla Regione e di realizzare un concorso finanziario nella misura del 50%;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



- 4) un sostegno stabile ai Teatri di tradizione e alle Istituzioni concertistico-orchestrali, per favorire il loro impegno in una dimensione realmente regionale ed extraregionale;
- 5) la riqualificazione e il rilancio del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese;
- 6) lo snellimento delle procedure per l'assegnazione dei contributi regionali, al fine di farne strumento di sostegno e promozione;
- 7) la possibilità di creare strumenti di documentazione, formazione e divulgazione nei settori dello spettacolo e delle attività culturali, e l'istituzione della Mediateca regionale;
- 8) la realizzazione di iniziative dirette della Regione, attraverso i propri centri culturali e in collaborazione o in convenzione con altri soggetti pubblici o privati.

Queste scelte potranno consentire alla Regione di assolvere a un ruolo incisivo di programmazione e di promozione, che tenga conto dell'evoluzione continua della domanda culturale e permetta effettivamente di valorizzare e di coordinare in modo unitario le potenzialità e le risorse esistenti nella Regione, stimolandole e rendendole competitive in rapporto a un contesto nazionale ed europeo in accelerata trasformazione.

Gli obiettivi di questa proposta di legge sono dunque ambiziosi; essi si iscrivono in una valutazione di fondo: quelle secondo la quale i consumi e la produzione culturale sono una leva dello sviluppo e non possono occupare posizioni marginali o divenire oggetto di mera assistenza.

Pertanto, occorre operare scelte conseguenti anche sotto il profilo finanziario, nel senso di intendere la spesa culturale come "investimento produttivo".

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



Tenendo conto dei problemi contingenti di "compatibilità"

finanziaria e dei tempi di "messa a regime" delle procedure attuative, per il primo anno la dotazione finanziaria della presente legge è limitata a 10 miliardi; ma per gli esercizi finanziari successivi al 1989, la Regione Puglia dovrà operare scelte più impegnative e mirare a conseguire per intero gli obiettivi e le finalità qui rappresentati.



TITOLO I

Art.1

(Finalità)

1. La Regione con la presente legge promuove e sostiene iniziative di produzione, distribuzione e diffusione nei settori della musica, del teatro, della cinematografia e degli audiovisivi, incentivando l'espansione dei consumi di qualità e lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione e garantendo il riequilibrio territoriale e sociale attraverso gli strumenti della programmazione e gli istituti del decentramento.
2. La Regione promuove e sostiene altresì le diverse attività culturali che si svolgono nel proprio territorio favorendone lo sviluppo nell'ottica del pluralismo culturale e dell'integrazione fra soggetti pubblici, privati, associativi e cooperativi.
3. La Regione promuove e sostiene le iniziative in materia di spettacolo e attività culturali che valorizzino le specificità regionali e la storia culturale della Puglia.
4. Le funzioni regionali e gli interventi previsti dalla presente legge sono svolti nel rispetto della normativa statale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.49 del DPR 24/7/77 n.616.



Art.2

(Destinatari)

1. Nel quadro delle finalità previste dall'art.1, la Regione patrocina e sostiene con contributi:
 - a) i programmi presentati dagli Enti Locali singoli o associati;
 - b) i programmi presentati dai Teatri di tradizione, dalle Orchestre delle Amministrazioni provinciali, dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese;
 - c) i programmi presentati da enti, società, fondazioni, istituzioni, cooperative, associazioni di rilevanza regionale;
 - d) i centri per servizi di interesse regionale di cui al successivo art.13.
2. La Regione garantisce il funzionamento della Mediateca Regionale Pugliese di cui al successivo art.14.
3. La Regione può organizzare propri interventi diretti nel quadro delle finalità di cui all'art.1 e affidarne l'organizzazione e la realizzazione ai CSPCR e/o a soggetti esterni mediante convenzioni.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



8

Art.3

(Domande di ammissione ai contributi regionali)

1. Le domande di ammissione ai contributi regionali da parte dei soggetti di cui al 1° comma dell'art.2 devono essere presentate alla Regione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui i programmi si riferiscono.



Art.4

(Nucleo di valutazione)

1. E' istituito il nucleo di valutazione tecnica per gli interventi regionali in materia di spettacolo e di attività culturali.
2. Il nucleo è strumento di consulenza tecnica della Regione in ordine al piano triennale e al programma annuale degli interventi. Esso esprime parere motivato sulla rilevanza culturale dei programmi per i quali viene richiesto un contributo regionale e conclude i suoi lavori entro tre mesi dalla data di scadenza delle domande.
3. Il nucleo di valutazione è composto:
 - a) dall'assessore regionale alla Cultura, che lo presiede, o da un suo delegato;
 - b) da 10 esperti nei settori della produzione, organizzazione e promozione dello spettacolo e degli interventi culturali, nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due.
4. La Giunta Regionale, su proposta del nucleo di valutazione, approva il regolamento interno dello stesso.
5. Gli esperti, sono nominati per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili.
6. Ai membri del nucleo di valutazione vengono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa regionale.



Art.5

(Programmazione)

1. Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, il piano triennale degli interventi per le attività di promozione culturale.
Il piano triennale contiene:
 - a) gli obiettivi generali da conseguire con l'indicazione di quelli da realizzare prioritariamente;
 - b) le percentuali dei finanziamenti regionali da attribuire ai diversi destinatari indicati nell'art.2.Per i programmi di cui alla lettera a) b) c) del primo comma dell'art.2 il piano triennale riserva complessivamente l'ottanta per cento delle risorse disponibili.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva il programma annuale degli interventi con le relative attribuzioni finanziarie ai soggetti destinatari in conformità alle indicazioni contenute nel piano triennale e in relazione alle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento.



Art.6

(Contributi)

1. I contributi regionali di cui alla presente Legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.
I contributi vengono liquidati per intero subito dopo l'approvazione del piano annuale di cui al precedente articolo. Per i soggetti destinatari di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 2 i contributi vengono invece liquidati nella misura del 80% subito dopo l'approvazione del piano annuale e per il restante 20% previa presentazione della rendicontazione secondo le norme vigenti.
In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o di destinazione di fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta Regionale provvede al recupero totale o parziale del finanziamento.
2. Il rendiconto viene presentato alla Giunta Regionale entro quattro mesi dal termine delle attività ammesse a contributo.
3. Assieme al rendiconto, i destinatari di contributi regionali, con l'esclusione degli Enti Locali, sono tenuti a presentare alla Regione la documentazione relativa agli eventuali ulteriori contributi pubblici e privati ricevuti per i programmi finanziati dalla Regione. Ove il totale dei contributi pubblici ricevuti, compresi quelli regionali, superi il 90% dei costi preventivati, la Regione procederà al recupero delle somme eccedenti.



Art.7

(Documentazione delle attività)

1. Al fine di assicurare la massima conoscenza e la memoria delle iniziative culturali realizzate nella Regione, i destinatari di contributi regionali sono tenuti a depositare presso la Regione stessa, per le attività finanziate, la documentazione e i materiali prodotti nei modi più idonei a seconda delle diverse tipologie di interventi.
2. La Giunta Regionale stabilirà le modalità di acquisizione, ordinamento conservazione e pubblica fruizione di detta documentazione e materiali.



Art.8

(Formazione e aggiornamento professionale)

La Regione provvede, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella L.R. 17-10-78 n.54 punto o) dell'art.1 (obiettivi), alle esigenze di formazione del personale operante nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche, audiovisive e delle arti figurative.

La Regione, nell'ambito dei programmi annuali e poliennali dell'intervento formativo ed in modo conforme alle direttive delle tipologie corsuali, provvede alla formazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e riqualificazione del personale del settore, anche mediante attività di carattere sperimentale.



TITOLO II

Art.9

(Programmi degli Enti Locali)

1. La Regione per incentivare la produzione, distribuzione e diffusione di iniziative nell'ambito delle finalità di cui all'art.1, assegna contributi in favore di Enti Locali, singoli o associati sulla base di piani di interventi.
2. Il piano deve contenere:
 - a) i criteri ispiratori delle attività programmate e obiettivi che si intendono perseguire, nonché motivazione e distinzione di quali fra le iniziative di cui al successivo punto b) si intendono gestire direttamente e quali in associazione con altri Enti Locali.
 - b) indicazioni concrete sulle singole iniziative che si intendono realizzare nei settori di cui alla presente legge.
 - c) periodo di realizzazione e costo di ciascuna iniziativa.
3. Il piano può altresì prevedere contributi in favore di:
 - a) enti, società, fondazioni, istituzioni, associazioni, cooperative, che svolgano attività con finalità di promozione culturale della comunità locale e senza fini di lucro;
 - b) associazioni e gruppi dilettantistici che promuovano l'associazionismo democratico in quelle attività di tempo libero che, per la loro particolarità, sono limitate agli aderenti.
4. Gli Enti Locali potranno inserire nel piano solo quelle istanze di terzi che siano corredate dalla relazione finanziaria sulle attività per le quali si chiede il contributo e dal programma che si intende realizzare nel successivo anno di attività.
5. Nella fase di elaborazione e di realizzazione del piano, gli Enti Locali possono avvalersi dell'apparato tecnico del C.R.S.E.C., di cui alla L.R. 12 maggio 1980 n.42, competente per territorio.
6. Il piano degli interventi dovrà essere corredato da una delibera di impegno dell'Ente Locale per almeno il 50% della spesa prevista e da una relazione analitica sulla gestione di tutti i fondi spesi per la realizzazione del piano del precedente anno, quando per lo stesso siano stati erogati contributi regionali.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



7. In assenza della relazione di cui al comma precedente o in caso di sua insufficienza o in mancanza dell'impegno finanziario dell'Ente Locale, il piano sarà ritenuto inammissibile.
8. Il contributo regionale, non potrà comunque superare il 50% della spesa prevista.

15



Art.10

(Teatri di tradizione e Orchestre Provinciali)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali operanti in Puglia riconosciuti ai sensi dell'art.28 legge 14 agosto 1967 n.800, presentano alla Regione piani triennali di attività che contengono:
 - a)l'esatta indicazione dei programmi che si intendono realizzare per ognuno dei tre anni;
 - b)i piani finanziari per la realizzazione degli stessi;
 - c)le iniziative che si intendono assumere per pervenire ad una generale diffusione della cultura musicale nella Regione, secondo criteri di riequilibrio territoriale;
 - d)le iniziative che si intendono assumere per diffondere e valorizzare fuori Regione la produzione musicale pugliese;
 - e)il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



17

Art.11

(Consorzio teatro pubblico pugliese)

1. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di diffusione teatrale il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e vi aderisce.
2. A tal fine la Regione dispone a favore dello stesso un finanziamento annuo a fronte di un piano triennale di intervento elaborato dal Consorzio per il settore del teatro di prosa e rivolto a promuovere la sperimentazione e la ricerca, la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione di spettacoli teatrali in tutto il territorio della Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



18

Art.12

(Soggetti diversi)

1. La Regione incentiva la produzione, la sperimentazione e la ricerca e la distribuzione nel campo del teatro, della musica, del cinema e degli audiovisivi attraverso contributi per la realizzazione di specifici programmi di particolare valore artistico finalizzati alla educazione e formazione del pubblico e alla qualificazione degli addetti e che abbiano particolare rilievo nella politica culturale regionale.
2. La Regione promuove e incentiva gli interventi, i progetti, le ricerche che assumano particolare rilievo ai fini dello sviluppo socio-culturale della Regione.
3. La Regione può erogare i contributi relativi agli interventi previsti nel presente articolo limitatamente ad enti, società, fondazioni, istituzioni, associazioni, cooperative, gruppi culturali senza fini di lucro che abbiano sede nel territorio regionale; ivi svolgano prevalentemente la propria attività; siano dotati di autonomia organizzativa e di capacità tecnico-artistiche a livello professionale.
4. Le domande per ottenere i contributi devono contenere:
 - a) una relazione dettagliata del programma, dei suoi scopi e delle caratteristiche artistiche e culturali;
 - b) il piano finanziario per la realizzazione dello stesso;
 - c) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto necessario per la realizzazione del programma le modalità e i tempi di attuazione;
 - d) l'indicazione della natura giuridica, lo statuto, la composizione degli organi e una relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente nell'anno precedente.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



19

Art. 13

(Centri per servizi)

La Regione favorisce la creazione e lo sviluppo di centri per servizi di interesse regionale.

Tali centri, pubblici o privati, disponendo di dotazioni e di strutture organizzative di particolare rilievo, devono essere in grado di svolgere, rispetto all'intero territorio regionale e per la pubblica fruizione, una funzione di documentazione, formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore di propria competenza. L'individuazione di tali centri avviene esclusivamente attraverso la loro specifica indicazione nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 5.



Art. 14

(Mediateca)

1. E' istituita presso l'Assessorato alla Cultura e P.I. la Mediateca Regionale Pugliese (M.R.P.) con la finalità di promuovere la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico-audiovisivo.
2. La Mediateca é dotata delle necessarie attrezzature tecniche e può avvalersi delle strutture complementari esistenti nella Regione.
3. Al funzionamento di tale struttura si provvederà esclusivamente con personale regionale.
4. I compiti della Mediateca sono i seguenti:
 - a) acquisire, conservare e distribuire il patrimonio cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse con precipuo riferimento a quello della Puglia;
 - b) realizzare rassegne, mostre, laboratori di sperimentazione, convegni e stages riservati ad operatori culturali sul linguaggio dell'immagine in movimento;
 - c) favorire la programmazione del circuito cinematografico regionale;
 - d) provvedere alla costituzione e all'incremento di una biblioteca, emeroteca e fototeca specializzate;
 - e) formare, aggiornare e coordinare il catalogo unico pugliese dei materiali audiovisivi conservati presso organismi pubblici e privati con sede in Puglia;
 - f) promuovere rapporti di scambio con cineteche ed altri circuiti nazionali e stranieri del settore, nel rispetto del disposto di cui all'art.4 del D.P.R. 24/7/1977, n.616;
 - g) intraprendere iniziative di ricerca e di studio nell'ambito del settore;
 - h) contribuire alla diffusione di studi specializzati in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione cinematografica e audiovisiva anche mediante pubblicazioni curate direttamente;
 - i) promuovere iniziative, progetti ed attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento di operatori per l'utilizzazione, l'uso e manutenzione dei sussidi audiovisivi in dotazione delle strutture scolastiche.
5. La Regione approva un apposito regolamento che disciplina le condizioni d'uso dei materiali audiovisivi e delle attrezzature della Mediateca.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



6. Su proposta dell'Assessore alla Cultura e P.I., la Giunta
nomina il responsabile della Mediateca cui vengono attribuite
le funzioni ed i compiti di funzionario delegato ai sensi
della normativa vigente.

21



Art.15

(Interventi diretti)

1. La Regione promuove direttamente finanziandola interamente, attraverso i CSPCR, o in collaborazione con amministrazioni dello stato, la RAI, altre Regioni, le Università e le case editrici pugliesi o attraverso convenzioni con soggetti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni culturali nazionali ed estere, la realizzazione di progetti che abbiano particolare rilevanza nel quadro degli obiettivi di programmazione culturale regionale.



TITOLO III

Art. 16

(Norme di prima attuazione)

1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'art.3 dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine va istituito il Nucleo di Valutazione di cui all'art.4. Quest'ultimo dispone di 45 giorni per completare i propri lavori.
2. Il piano triennale e il programma annuale degli interventi, di cui all'art.5, dovranno essere proposti dalla Giunta Regionale al Consiglio entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art.17

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 25 gennaio 1975 n.16 è abrogata;
2. Sono abrogati i punti 2), 3), 4), dell'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1979, n.76.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

ufficio del gruppo comunista



25

Art.18

(Norma finanziaria)

Per gli oneri rivenienti dalla presente legge, è istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione 1989 della Regione Puglia recante il numero

Per l'esercizio 1989 vengono iscritti in competenza e in cassa L.10 miliardi.

Via Capruzzi n. 212 - 70124 Bari (Italy) - Telefono: (080) 365755 - 402129 - 402133 - 402137 - 402167
Servizio Telex: indicativo di chiamata 810567 (REGPUG 1) - Indicativo di indirizzo CONSPUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Const
iliare permanente il 1°-6-1989